



Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio



Carta dei Servizi
2022

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. Indirizzo e orari di accesso ai servizi | 3 |
| 2. L'istituto del Giudice di Pace..... | 3 |
| 3. La competenza in ambito civile | 4 |
| 4. La competenza in ambito penale..... | 4 |
| 5. La struttura dell'Ufficio | 6 |
| 6. Calendari e orari | 7 |
| 7. I servizi in area civile..... | 8 |
| 8. I servizi in area penale | 14 |
| 9. Diritti di copia e valori del contributo unificato..... | 16 |
| 10. La qualità..... | 17 |
| 11. I sistemi di reclamo | 18 |
| 12. Glossario..... | 19 |
| 13 Acronimi..... | 27 |

1. indirizzo e orari di accesso ai servizi

Il Giudice di Pace di Sondrio è collocato in un edificio sito in Via Pio Raina n.4, in posizione attigua al Palazzo di Giustizia.

E' possibile prendere contatto con l'Ufficio ai seguenti numeri telefonici:

0342 529270 - 271 per il settore civile - amministrativo

0342 529269 per il settore penale

O tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata:

gdp.sondrio@giustiziacert.it (per atti civili ed amministrativi)

depositoattipenali.gdp.sondrio@giustiziacert.it (per atti penali)

2. L'istituto del giudice di pace

A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.

A differenza di quest'ultimo, il Giudice di Pace appartiene all'Ordine Giudiziario così come il magistrato ordinario ma, diversamente da questi, è un magistrato onorario a tempo determinato con competenza in materia civile, penale e amministrativa.

La **Legge 28 aprile 2016, n.57** "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016, ha ridisegnato le competenze del Giudice di Pace sia in materia civile che penale. L'attribuzione al Presidente del Tribunale del coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace previsto dall'art. 5 della Legge citata ha trovato applicazione immediata, ed il Presidente del Tribunale di Sondrio, Giorgio Barbuto, svolge le funzioni di Coordinatore dell'Ufficio. Con Decreto Legislativo 31 maggio 2016, n. 92, si è cominciato a dare parziale attuazione alla delega. In particolare, sono stati attuati alcuni dei criteri di delega diretti a prevedere il mantenimento in servizio dei giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi siano ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all'esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il medesimo decreto legislativo.

Con Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si è provveduto a completare la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui Giudici di Pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati.

Le disposizioni del suddetto Decreto Legislativo sono in vigore dal 15 agosto 2017. Fanno eccezione le disposizioni dell'articolo 27, che entreranno in vigore il 31 ottobre 2025 al pari quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso "Art. 60-bis", e lettera e) del medesimo articolo.

3. La competenza in ambito civile

In base all'art. 7 del codice di procedura civile (c.p.c.), **il Giudice di Pace è competente per:**

- le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice
- le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 20.000
- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- le cause civili di valore fino € 1.100, nelle quali il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

4. La competenza in ambito penale

La competenza penale del Giudice di Pace è stata introdotta con il Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

Tale decreto ha attribuito alla cognizione del Giudice di Pace numerosi reati, ancorché di modesta entità ed espressione di micro conflittualità.

I reati di competenza del Giudice di Pace sono alcuni perseguibili d'ufficio ed altri a querela della persona offesa.

Quando viene commesso un reato perseguibile d'ufficio ed il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) ne vengono a conoscenza, devono essere avviate indagini ed accertamenti, senza bisogno che il cittadino, parte offesa, proponga una denuncia.

In altri casi, invece, la legge prevede che le indagini ed il processo possano iniziare solo se la parte offesa (chi, cioè, ritiene di aver subito un torto giuridico e materiale dal comportamento di un'altra persona) propone una querela. Con tale atto, la parte offesa chiede espressamente alla Autorità Giudiziaria che il responsabile del reato venga punito.

La maggior parte dei reati di competenza del Giudice di Pace (precisamente quelli che la legge indica come delitti: ad esempio le percosse, le lesioni personali, il danneggiamento, la minaccia, l'ingiuria, ecc.) sono perseguibili a querela dell'interessato.

La querela può essere proposta anche senza l'assistenza di un avvocato, recandosi presso la Procura della Repubblica del Tribunale oppure presso gli Uffici ed i Comandi delle varie Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), ivi depositando l'atto scritto o richiedendo che la querela, esposta oralmente, sia raccolta a verbale e sottoscritta dal querelante-persona offesa, sia per mezzo di un difensore.

Davanti al Giudice di Pace la persona offesa da un reato può anche proporre un ricorso immediato, ma solo con l'ausilio di un difensore. Tale atto, previamente comunicato al Pubblico Ministero (mediante il deposito di una copia del ricorso presso la Segreteria della Procura della Repubblica) deve essere poi presentato, con la prova della avvenuta comunicazione al P.M., alla Cancelleria del Giudice di Pace, il quale, ricorrendo le condizioni di legge, convocherà le parti in udienza con un decreto, che sarà notificato al P.M., al citato in giudizio ed al suo difensore, a cura del ricorrente stesso. Il ricorso immediato ha gli stessi effetti della querela: consente, cioè, che si inizi il processo.

Il termine per presentare la querela o il ricorso immediato è di 3 mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

Come di fronte a tutti i Giudici Penali, anche di fronte al Giudice di Pace la parte danneggiata (che è chi ha subito un danno economico dal reato, di solito coincidente con la parte offesa), potrà anche costituirsi parte civile per ottenere, oltre alla condanna penale del responsabile, il risarcimento dei danni subiti.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio il legislatore ha scelto da un lato l'eliminazione della pena detentiva e dall'altro la valorizzazione della pena pecuniaria e di pene alternative a quella detentiva quali la "permanenza domiciliare" o i "lavori di pubblica utilità".

I reati di competenza del Giudice di Pace sono:

- Percosse (art 581 c.p.)
- Lesioni personali (art 582 c.p. - su istanza querela)
- Lesioni personali colpose (art 590 c.p - su istanza querela)
- Diffamazione (art 595 c.p.)
- Minaccia (art 612 c.p.)
- Furti punibili a querela dell'offeso (art 626 c.p.)
- Usurpazione (art 631 c..p.)
- Invasione di terreni o edifici (art 633 c.p.)
- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
- Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 581 c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

- Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
- Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
- Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
- Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)
- Oltre ad altre fattispecie di reato previste da normative speciali (es. Legge n. 286/98 artt. 10 bis, 14 e ss.).
- Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art 632 c.p.)

Il Giudice di pace è inoltre competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della strada, avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie (con un massimale edittale fino a euro 15.493,7), tranne quei casi riservati al Tribunale (lavoro, previdenza, ambiente, igiene, valuta, antiriciclaggio), e sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza relativa agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45, legge 69/2009).

5. La struttura dell'Ufficio

Il Giudice di Pace si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo, la struttura giurisdizionale e quella amministrativa.

La struttura giurisdizionale svolge la funzione giudicante di primo grado. E' coordinata dal Presidente del Tribunale Dott. Giorgio Barbuto, che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con Enti istituzionali e con gli altri Uffici giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria. La struttura giurisdizionale è suddivisa a sua volta in Area Civile e Area Penale.

Sono presenti in organico i seguenti Giudici di Pace

| GIUDICI DI PACE | |
|-----------------|--------------------|
| Giudice di Pace | Carmen delle Coste |
| Giudice di Pace | Laura Moroni |
| Giudice di Pace | Rosa Terzolo |

La struttura amministrativa, che fa capo al funzionario responsabile Marilena Mezzera, si occupa sia dei servizi (amministrativi e contabili) legati al funzionamento dell'Ufficio, sia di servizi civili e penali di supporto alla attività dei Giudici attraverso la cancelleria che risulta così composta:

| PERSONALE AMMINISTRATIVO | |
|--------------------------|--------------------------|
| Marilena Mezzera | Funzionario Responsabile |
| Boiani Paola | Operatore Giudiziario |
| Sica Patrizia | Operatore Giudiziario |
| Vedovatti Natalia | Ausiliario Giudiziario |

6. Calendari e orari

Il pubblico si riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Le prime udienze civili si tengono ogni primo e terzo martedì del mese innanzi ai tre Giudici di pace.

Le udienze penali dei tre Giudici di pace si tengono tutti i lunedì e il primo e terzo mercoledì del mese.

RESPONSABILE UFFICIO

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| RESPONSABILE | Marilena Mezzera |
| LOCALIZZAZIONE | Piano rialzato - Stanza 1 |
| MAIL | marilena.mezzera@giustizia.it |
| TELEFONO | 0342-529270 |

CANCELLERIA CIVILE

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| LOCALIZZAZIONE | Piano rialzato - Stanza 2 |
| MAIL | gdp.sondrio@giustizia.it |
| TELEFONO | 0342-529270 – 271 |

CANCELLERIA PENALE

| | |
|-----------------------|---|
| LOCALIZZAZIONE | Piano rialzato - Stanza 4 |
| MAIL | depositoattipenali.gdp.sondrio@giustiziacert.it |
| TELEFONO | 0342-529269 |

7. I servizi in area civile

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

| | |
|-------------------------------|---|
| COS'È | E' il provvedimento richiesto dal creditore di una somma con il quale il giudice ordina ad un soggetto di adempiere |
| CHI LO PUO' RICHIEDERE | L'interessato da solo se la somma è inferiore a 1100€ altrimenti è necessario l'ausilio di un legale |
| DOVE SI RICHIEDE | Cancelleria civile piano rialzato - stanza 2 |
| COSA OCCORRE | La nota di iscrizione a ruolo reperibile in cancelleria e il ricorso corredato dai documenti comprovanti il credito |
| QUANTO COSTA | Contributo unificato in base al valore della richiesta |
| TEMPO NECESSARIO | Entro un mese dalla richiesta |

DEPOSITO ATTI

| | |
|------------------------------|---|
| COS'È | E la procedura prevista per depositare atti di causa nelle procedure civili già in corso |
| CHI LO PUÒ RICHIEDERE | Le parti o i rispettivi difensori |
| DOVE SI RICHIEDE | Cancelleria civile piano rialzato – Stanza 2 |
| COSA OCCORRE | L'atto che si intende depositare, di solito un originale, una copia ufficio e una copia per ogni controparte |
| QUANTO COSTA | Nulla, qualora ci sia un'ulteriore domanda (es. chiamata in causa del terzo, intervento volontario e riconvenzionale...) allora vi sono dei contributi ma in funzione del valore dichiarato nella domanda. Il diritto di deposito nel caso si richieda l'attestazione del deposito. |
| TEMPO NECESSARIO | In tempo reale, se gli atti sono in regola. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>COS'È</p> | <p>Serve per portare all'attenzione del Giudice di Pace la conoscenza di una controversia civile ed ottenere una pronuncia giurisdizionale. In tal modo alla causa viene attribuito un numero di ruolo generale e con la registrazione informatica l'assegnazione ad un giudice.</p> |
| <p>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</p> | <p>L'interessato, se il valore della causa non eccede gli € 1.100; l'interessato con l'ausilio di un legale se il valore della causa eccede gli € 1.100. Di norma per proporre domanda in giudizio o per resistere all'altrui domanda è necessario il patrocinio di un avvocato. Il Giudice di Pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. Per le cause di valore non superiore a € 1.100 la domanda può essere proposta verbalmente. Di essa il Giudice di Pace redige processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire ad udienza fissa.</p> |
| <p>DOVE SI RICHIEDE</p> | <p>Cancelleria civile piano rialzato - stanza 2</p> |
| <p>COSA OCCORRE</p> | <p>Nota di iscrizione. Il versamento del contributo unificato e dei diritti (marche o bollettino o ricevuta F23). Originale dell'atto di citazione notificato alla controparte (o il processo verbale notificato). Copia dello stesso.</p> |
| <p>QUANTO COSTA</p> | <p>È necessario versare il contributo unificato a seconda del valore o tipologia della causa con l'applicazione sull'atto introduttivo del giudizio di apposite marche a titolo di "contributo unificato". Nel dettaglio: una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di cancelleria (comma 1-bis dell'art. 46 L. 21 novembre 1991, n. 374) per i procedimenti di valore superiore a € 1.033,00; il contributo unificato, variabile a seconda dell'importo indicato nell'atto di citazione: di € 43,00 se inferiore a € 1.100 o € 98 se compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 o di € 237,00 se il valore è indeterminato.</p> |

ISTANZA DI CONCILIAZIONE

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>COS'È</i> | È l'atto attraverso il quale il ricorrente invita la controparte a presentarsi davanti al Giudice di Pace per trovare un accordo sulle questioni oggetto di lite. |
| <i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i> | L'interessato anche oralmente. |
| <i>DOVE SI RICHIEDE</i> | Cancelleria civile piano rialzato - stanza 2 |
| <i>COSA OCCORRE</i> | Il modulo dell'istanza è reperibile in Cancelleria civile piano rialzato - stanza 2 |
| <i>QUANTO COSTA</i> | Deve essere versato il contributo unificato in base al valore della causa con l'applicazione sull'atto introduttivo di apposite marche. Occorre inoltre una marca da bollo da € 27,00. Il contributo e la marca possono essere acquistati presso una tabaccheria. |
| <i>TEMPO NECESSARIO</i> | Entro un mese dalla richiesta. |

RICORSO CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>COS'È</i> | È l'atto per opporsi a una sanzione amministrativa di importo inferiore a € 15.493,00, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 6, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 150/2011 (lavoro, previdenza, ambiente, igiene, valutaria e antiriciclaggio per i quali è competente il Tribunale Ordinario) |
| <i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i> | Il trasgressore e l'obbligato in solido. |
| <i>DOVE SI PROPONE</i> | In cancelleria civile piano rialzato Stanza 2 o facendolo pervenire con raccomandata a.r. entro 30 gg. dalla notifica della violazione o contestazione utilizzando apposito modulo reperibile in cancelleria |
| <i>COSA OCCORRE</i> | <ul style="list-style-type: none">□ originale del ricorso□ originale della multa□ copia del ricorso□ copia carte di identità |
| <i>QUANTO COSTA</i> | È necessario versare il contributo unificato a seconda del valore della causa con l'applicazione sul ricorso di apposite marche dette "contributo unificato" acquistabili in tabaccheria |
| <i>TEMPO NECESSARIO</i> | Nei 5 gg. successivi al deposito del ricorso viene fissata l'udienza. |

DICHIARAZIONE DI PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>COS'È</i> | E' la procedura necessaria a dichiarare la perdita di possesso. |
| <i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i> | L'interessato personalmente se il valore è inferiore a 1.100,00€ altrimenti è necessario l'ausilio di un legale. |
| <i>DOVE SI RICHIEDE</i> | Cancelleria civile piano rialzato - stanza 2 utilizzando il modulo ivi reperibile. |

COSA OCCORRE

Il modulo compilato con indicazione dell'udienza alla quale la Motorizzazione deve comparire debitamente notificato

RICHIESTA COPIE**COS'È**

È la richiesta per ottenere copia di un atto, contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione).

Le copie possono essere:

semplici: sono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità apposta dalla cancelleria;

autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarle in altri procedimenti presso altre amministrazioni pubbliche ed hanno lo stesso valore legale dell'atto o provvedimento originale

in forma esecutiva: per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà (ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata), le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte in favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.

Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia originale in forma esecutiva.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria civile piano rialzato Stanza 2

QUANTO COSTA

Le copie conformi sono esenti dai diritti di copia nel caso di opposizione a sanzioni amministrative e di cause il cui valore non supera € 1.033,00 o in base alla tabella di copia.

TEMPO NECESSARIO

Copie urgenti entro 3 giorni (con i diritti triplicati).

Copie non urgenti entro 7 gg.

RILASCIO CERTIFICATO ATTESTANTE AVVENUTA TESTIMONIANZA

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>COS'È</i> | <p>Il certificato serve ad attestare l'avvenuta testimonianza nel corso di un procedimento civile o penale.</p> <p>È importante sottolineare che il datore di lavoro non può impedire al proprio dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per rendere testimonianza. Ne consegue che l'assenza del testimone lavoratore deve ritenersi giustificata.</p> |
| <i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i> | Il soggetto che ha prestato testimonianza |
| <i>DOVE SI RICHIEDE</i> | Cancelleria civile piano rialzato stanza 2 o verbalmente in udienza penale all'assistente del giudice. |
| <i>COSA OCCORRE</i> | L'atto di citazione e il documento di identità |
| <i>QUANTO COSTA</i> | Non sono previsti costi |
| <i>TEMPO NECESSARIO</i> | Contestuale alla richiesta |

CERTIFICATI ATTESTANTI LE PROCEDURE IN CORSO

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>COS'È</i> | I certificati rilasciati dalla cancelleria civile in genere servono ad attestare la mancata iscrizione al ruolo di un procedimento. |
| <i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i> | Le parti e i loro difensori. |
| <i>DOVE SI RICHIEDE</i> | Cancelleria civile piano rialzato Stanza 2 |
| <i>COSA OCCORRE</i> | Istanza di rilascio del certificato |
| <i>QUANTO COSTA</i> | Sono necessarie: N. 1 marca da € 16,00 per l'istanza; N.1 marca da € 16,00 per il rilascio; N. 1 diritto di cancelleria da € 3,92. |
| <i>TEMPO NECESSARIO</i> | 3 gg dalla richiesta |

8. I servizi in area penale

DEPOSITO ATTI

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>COS'È</i> | E la procedura prevista per depositare atti nel procedimento penale |
| <i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i> | Il difensore nominato |
| <i>DOVE SI RICHIEDE</i> | Cancelleria penale piano rialzato stanza 2 |
| <i>COSA OCCORRE</i> | L'atto che si intende depositare (nomina difensore, lista testi, atto di costituzione parte civile, l'atto di appello, memorie) |
| <i>QUANTO COSTA</i> | Non sono previsti costi |
| <i>TEMPO NECESSARIO</i> | Contestuale al deposito |

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>COS'È</i> | <p>Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce, alle persone non abbienti, il diritto di difesa in giudizio, nell'ambito di un procedimento penale, sia per agire, sia per difendersi. L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate, incidentali e comunque connesse.</p> <p>Il beneficio non è concesso nei procedimenti penali per evasione di imposte e se il richiedente è assistito da più di un difensore.</p> |
| <i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i> | <p>I cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi residenti nello Stato che siano indagati, imputati, parti offese o danneggiate dal reato o responsabili civili.</p> <p>Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 11.746,68, aumentati a € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi</p> |
| <i>DOVE SI RICHIEDE</i> | <p>Cancelleria penale piano rialzato Stanza 2</p> <p>La domanda deve essere: presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; presentata dal difensore (che dovrà autenticare la</p> |

COSA OCCORRE

firma di chi la sottoscrive);
inviata a mezzo di raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
La richiesta di ammissione al patrocinio;
le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

TEMPO NECESSARIO

Entro 30 giorni dalla richiesta

9. Diritti di copia e valori del contributo unificato

Diritti di copia aggiornati a Decreto Ministeriale 9 Luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 184 del 3 agosto 2021

SUPPORTO CARTACEO

| N° Pagine | Libere senza urgenza | Libere con urgenza | Autentiche senza urgenza | Autentiche con urgenza |
|-------------|---|--|---|--|
| Da 1 a 4 | € 0,74 | € 2,22 | € 5,91 | € 17,73 |
| Da 5 a 10 | € 1,48 | € 4,44 | € 6,90 | € 20,67 |
| Da 11 a 20 | € 2,94 | € 8,82 | € 7,86 | € 23,58 |
| Da 21 a 50 | € 5,90 | € 17,70 | € 9,84 | € 29,52 |
| Da 51 a 100 | € 11,79 | € 35,37 | € 14,75 | € 44,25 |
| Più di 100 | € 11,79 + € 4,92 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 35,37 + € 14,76 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 14,75 + € 5,91 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 44,25 + € 17,73 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |

SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

| | |
|---|----------|
| Cassetta fonografica (durata) | |
| <= 60 min. | € 1,96 |
| <= 90 min. | € 2,95 |
| Cassetta videografica (durata) | |
| <= 120 min. | € 3,28 |
| <= 180 min. | € 3,93 |
| <= 240 min. | € 4,92 |
| Dischetto informatico da 1,44 MB | € 2,30 |
| Compact disc | € 163,78 |

Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'Ufficio Giudiziario quando consentono di calcolare le pagine memorizzate:

| N° Pagine | Libere | Autentiche |
|-------------|--|--|
| Da 1 a 4 | € 0,49 | € 3,93 |
| Da 5 a 10 | € 0,99 | € 4,59 |
| Da 11 a 20 | € 1,96 | € 5,24 |
| Da 21 a 50 | € 3,93 | € 6,55 |
| Da 51 a 100 | € 7,86 | € 9,83 |
| Oltre 100 | € 7,86 + € 3,28 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | € 9,83 + 3,93 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |

Valori del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo - aggiornati al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 53:

| Natura e valore del procedimento | Giudice di Pace |
|---|-----------------|
| Processi di valore fino a € 1.100,00 | € 43,00 |
| Processi di valore da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 | € 98,00 |

10. La politica della qualità

La politica della qualità del Giudice di Pace si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

i. **Attenzione alla qualità del processo di lavoro**

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il "fare bene le cose giuste". Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. L'ufficio del Giudice di Pace di Sondrio, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell'esistenza di vincoli strumentali, è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi, per l'individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione dei processi lavorativi.

ii. **Prevalenza dell'individuo**

È un principio che fa leva sulle risorse umane, che il Giudice di Pace promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi, per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all'erogazione dei pubblici servizi.

iii. Promozione del lavoro di squadra

Fare prevalere la squadra significa lavorare in modo più efficiente ed efficace, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

iv. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra.

v. Attenzione ai portatori di interesse

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (stakeholder) verso il Giudice di Pace. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.

vi. Cura della comunicazione

Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti.

vii. Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti

È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

11. I sistemi di reclamo

I reclami rappresentano uno strumento prezioso per migliorare la qualità dei Servizi offerti. Gli elogi, i reclami e i rilievi o i suggerimenti favoriranno il senso di responsabilità e la promozione di un comportamento etico di tutti gli operatori, anche mediante l'impiego ottimale di tutte le risorse.

Il reclamo deve essere proposto per iscritto anche a mezzo e-mail, da inviare all'indirizzo prot.gdp.sondrio@giustiziacert.it.

L'ufficio del Giudice di Pace di Sondrio comunicherà al richiedente l'unità operativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento. Entro 30 giorni gli uffici del Giudice di Pace si impegneranno a fornire una risposta.

12. Glossario

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono un'eccezione alla regola generale.

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile, invece, la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CONSIGLIO DI STATO

È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatorii". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono Magistrati ordinari (eletti dalla Magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni; giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai Magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora), ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado di appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE DEI CONTI

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) e svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

CORTE DI ASSISE

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (Magistrato di Corte D'Appello), da un "giudice a latere" (Magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai Magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre, regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sette penali, sei civili comprese le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DECRETO EMESSE DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone l'insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può essere pronunciato d'ufficio oppure su istanza di parte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.

DECRETO INGIUNTIVO

È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a

carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

E' il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate da altri, a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di Protezione dei dati personali" che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Al compimento del 70° anno d'età cessa dalle funzioni. E' tenuto ad osservare i doveri previsti per i Magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce un'indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

GIUDICI POPOLARI

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi Magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GRATUITO PATROCINIO

Oggi definito come "Patrocinio a spese dello Stato". Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. È previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il processo d'impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la

sua disciplina del decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il TU in materia di spese dello Stato.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IMPUTATO

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può esser considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato).

INDAGATO

Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno valenza decisoria, Di norma deve essere brevemente motivato e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l'ha emanata.

PATTEGGIAMENTO

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso.

PERSONA FISICA

La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'Ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'Ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni.. Essi formano, nel loro complesso, la Magistratura cd. requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l'esercizio dell'azione penale: con l'avvio dell'azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in rialzato grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. È il giudice di appello per le sentenze del Giudice di pace

VICE PROCURATORI ONORARI

I vice procuratori onorari sono delegati dal Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace in composizione monocratica, in particolare:

- nell'udienza dibattimentale;
- nella convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo;
- nella richiesta di emissione dei decreti penali di condanna;

- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale;
- nei procedimenti civili (volontaria giurisdizione).
-

13. Acronimi

| | |
|--------|------------------------------------|
| C.C. | Codice Civile |
| C.P.C. | Codice di Procedura Civile |
| C.P. | Codice Penale |
| C.P.P. | Codice di Procedura Penale |
| F.F. | Facente Funzioni |
| G.I.P. | Giudice delle Indagini Preliminari |
| G.U.P | Giudice dell'Udienza Preliminare |
| O.G. | Ordinamento Giudiziario |
| O.P. | Ordinamento Penitenziario |
| P.M. | Pubblico Ministero |
| V.P.O. | Vice Procuratori Onorario |